



IMBARCAZIONI DA DIPORTO



Fonti normative

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato in G.U.R.I. n.198 del 24/08/1996, S.O.) in attuazione della direttiva 94/25/CE relativa alla progettazione, alla costruzione e all'immissione in commercio delle unità da diporto

Campo di applicazione e definizione

le norme si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati.

Per *unità da diporto* s'intende: ogni unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi.

Per *componenti* delle unità da diporto s'intendono:

1. Protezione antincendio per motori entro bordo e entro bordo con comando fuoribordo ("sterndrive").
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblò prefabbricati.

Imbarcazioni escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 436/96

- a) le unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
- b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
- c) tavole a vela;
- d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a motore;
- e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
- f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
- g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
- h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali;
- i) sommergibili;
- j) veicoli a cuscino d'aria;
- k) aliscafi.

Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di unità da diporto (all. II D. Lgs. n. 436/96)

Le unità da diporto si distinguono in 4 categorie:

- A) **IN ALTO MARE**: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti;
- B) **AL LARGO**: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m;
- C) **IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA**: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m;
- D) **IN ACQUE PROTETTE**: progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,50 m.;

Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a determinati parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento, aperture nello scafo, allagamento, portata massima consigliata dal costruttore, alloggiamento della zattera di salvataggio, evacuazione, ancoraggio, ormeggio, rimorchio e caratteristiche di manovrabilità.

Conformità

Le unità da diporto e i componenti delle unità da diporto possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione se conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza,

salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori (cfr. all. II D.Lgs. n.436/96) ed inclusive di marcatura "CE".

Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino suddetti requisiti, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri.

I componenti delle imbarcazioni da diporto, recanti la marcatura "CE", quando sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, per essere immessi in commercio e messi in servizio devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.

In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentate imbarcazioni da diporto e componenti delle imbarcazioni da diporto anche non conformi purché sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finché non siano resi conformi.

Marcatura CE

La marcatura "CE" deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di valutazione di conformità. È vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle unità da diporto e sui componenti, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE".

Valutazione della conformità

Prima di produrre e di mettere in commercio imbarcazioni da diporto o loro componenti, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve espletare un controllo di fabbricazione interna differente a seconda delle categorie di progettazione delle imbarcazioni da diporto e redigere una dichiarazione scritta di conformità che deve essere allegata al manuale del proprietario.

Organismi di certificazione

Sono i soggetti designati ad espletare le procedure di valutazione di conformità nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati. Essi soddisfano determinati requisiti fissati con regolamento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive e devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica.

Vigilanza e verifica della conformità

La vigilanza sull'applicazione delle norme per la progettazione, costruzione e immissione in commercio delle imbarcazioni da diporto è demandata al Ministero delle attività produttive e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro. Al fine di verificare la conformità delle unità da diporto e dei componenti delle stesse, le amministrazioni vigilanti hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori.

Clausola di salvaguardia

Le amministrazioni vigilanti, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di certificazione, che le imbarcazioni da diporto e i componenti delle imbarcazioni da diporto, ancorché recanti marcature "CE" ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.

Sanzioni e disposizioni penali

Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in com-



IMBARCAZIONI DA DIPORTO

mercio, che pongono in commercio o in servizio unità da diporto o loro componenti non conformi o di cui sia stata accertata la pericolosità dalle amministrazioni vigilanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.658 a Euro 123.949 o con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.822 a Euro 154.937 a seconda della mancanza riscontrata.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura "CE", è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.658 a Euro 123.949.

Chiunque venda unità da diporto o loro componenti non conformi o di cui sia stata accertata la pericolosità dalle amministrazioni vigilanti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20.658 a Euro 123.949.

Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 10.329 a Euro 61.974.

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

